



Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

SOPRINTENDENZA

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI AGRIGENTO

soprien@certmail.regione.sicilia.it

2024.03.21_OUT_Risc PARERE SABAP BBCCAA AGRIGENTO prot. 2013 del 29/02/2024

Oggetto: ID 100624 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori, di potenza totale pari a 43,2 MW, ed opere di connessione annesse, denominato “Aragona-Joppolo Giancaxio”, sito tra i comuni di Aragona (AG) e Joppolo Giancaxio (AG) - CONTRODEDUZIONI DELLA PROPONENTE E-WAY GAMMA S.R.L. AVVERSO IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO AVENTE PROT. 2013 DEL 29/02/2024 ED ASSUNTO AL PROT. MASE 0039546 DEL 29/02/2024

La sottoscritta **Annalisa Manfredi** in qualità di Amministratore Unico della società E-Way GAMMA S.r.l (società partecipata al 100% da E-Way Finance S.p.A., controllata da Banca del Fucino S.p.A. e parte del gruppo IGEA Banca) con sede legale in Roma

pec: con riferimento al “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nei Comuni di Aragona e Joppolo Giancaxio costituito da 6 aerogeneratori di potenza totale pari a 43.2 MW e relative opere di connessione” in riscontro al parere SABAP BBCCAA AGRIGENTO prot. 2013 del 29.02.2024, rappresenta quanto segue:

In data 15/11/2023, la società E-Way GAMMA S.r.l. ha presentato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nei Comuni di Aragona e Joppolo Giancaxio costituito da 6 aerogeneratori di potenza totale pari a 43.2 MW e relative opere di connessione” con ID 100624.

In data 06/03/2024, sul Portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato pubblicato il parere della Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento di Catania avente prot. 2013 del 29/02/2024 (ed assunto al prot. MASE 0039546 del 29/02/2024). Nel dettaglio, sono state formulate una serie di osservazioni al progetto, sulle quali la scrivente società controdeduce quanto segue.

Le osservazioni formulate dalla Soprintendenza specificano che:

Considerato che il campo fotovoltaico proposto in progetto, ricade nel paesaggio locale 25 - “**Maccalube di Aragona**” dove gli obiettivi specifici mirano alla conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro, delle colline, delle creste isolate, delle aree archeologiche che spesso assumono anche valenza paesaggistico – ambientale; alla salvaguardia delle singolarità geomorfologiche e biologiche; alla fruizione visiva degli scenari e dei panorami; alla promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; alla riqualificazione ambientale - paesaggistica dell’insediamento collinare; alla conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico – culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale; alla tutela del fondovalle di pregio dei reticoli idrografici e della sua valle; alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico; alla conservazione e ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario, e mantenimento dell’identità culturale dei sistemi storici minerari e dell’archeologia industriale; alla valorizzazione e fruizione naturalistica della Riserva Naturale delle Maccalube; alla limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

Figura 1 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alla pag. 2

Verificato che le aree dove insiste il parco eolico, risultano attigue alla riserva naturale **delle Maccalube** di Aragona, tutelata ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/04, con le limitazioni di cui alle prescrizioni di cui al paesaggio locale **25i** - "Paesaggio delle Maccalube dell'Aragona (Riserva naturale "Maccalube di Aragona") con **livello di tutela 3**, dove gli obiettivi specifici mirano alla "conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica; a favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche; alla protezione dell'avifauna; alla conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate; al potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi; alla salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche; all'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti; al mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali); al miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri; alla tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali; al recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali; al recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate; alla rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari..."; dove sono vietati in assoluto realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete nonché è fatto divieto di effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici, nonché realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; attigue ad aree tutelate ai sensi dell'articolo 134

Figura 2 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alle pag. 2-3

agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri), etc.; inoltre risultano molto vicino ad aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04, con le limitazioni di cui alle prescrizioni di cui al paesaggio locale 25a - Paesaggio agrario delle colture estensive delle valli del torrente Aragona e del vallone Consolida, del torrente Cantarella e del vallone Serre vocali; aree di interesse archeologico (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico) con livello di tutela 1, dove gli obiettivi specifici mirano alla rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari; al contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale; al mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; alla conservazione dei valori paesistici mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); alla tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; alla tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.), si prescrive ancora che la localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture.

Figura 3 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alla pag. 3

Si precisa che gli aerogeneratori e le opere annesse non sono posizionati nel perimetro delle aree sottoposte a regime prescrittivo del Piano Paesaggistico, ovvero in cui le norme del Piano hanno efficacia diretta nei confronti dei soggetti pubblici o privati, come disciplinato dall'art. 6 delle N.T.A., ma ricadono in aree in cui il Piano ha valore di indirizzo programmatico.

La compatibilità rispetto al Piano Paesaggistico è riportata in forma dettagliata al Paragrafo 6.6 "Compatibilità con il Piano Paesaggistico degli ambiti 2-3-5-6-10-11-15 ricadenti nella Provincia di Agrigento" dell'elaborato "EO.ARG01.PD.RP.01". Rispetto all'osservazione sopra riportata, si fa riferimento alla pag. 142 dell'elaborato "EO.ARG01.PD.RP.01", nella quale è specificato che:

"(...) pur avendo posizionato le opere fuori da aree direttamente tutelate, la progettazione terrà conto della sensibilità dell'ambito paesaggistico di riferimento, in cui i valori da tutelare riguardano i fattori strutturanti, caratterizzanti, qualificanti relativi ai sistemi naturale e antropico, nel caso specifico l'elevato valore naturalistico della Riserva Naturale Integrata delle Macalube di Aragona e gli elementi del paesaggio agrario caratterizzato da aree agricole a prevalenza di cereali o nuclei rurali con urbanizzazione rada e diffusa, elementi di vegetazione naturale e seminaturale sui rilievi collinari"

A ciò si aggiunge che la società terrà conto di eventuali prescrizioni e suggerimenti e si mostra disponibile a mettere in atto ogni misura di mitigazione prevista dalla normativa vigente.

Si riporta un'ulteriore osservazione formulata dalla Soprintendenza:

Un'ulteriore osservazione, evidenza che:

valutato che l'impianto eolico ricade nell'ambito e/o immediatamente al margine di aree di importantissimi siti di notevole valore paesaggistico-ambientali, tutelate come appena sopra descritto, aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/04, le quali ricadono tutte, come sopra detto, sempre nel paesaggio locale 25 - "Macalube di Aragona", inoltre la realizzazione di alcuni aerogeneratori, in modo particolare il (WTG04), essendo previsto la sua realizzazione ai bordi, ovvero a pochi metri dalla riserva con un diametro di rotore 162 m, la sua proiezione invade quasi per intero porzione della riserva sopra indicata, con livello di tutela 3; per quanto riguarda gli aerogeneratori (WTG04, WTG05, WTG06 e WTG03) con le relative opere di scavo e/o riporto per la realizzazione della viabilità di servizio, previsti su e/o attigue a due Regie Trazzere pubbliche denominate rispettivamente "Joppolo Giancascio" e "Petruša" che con le opere che si andrebbero realizzare si perderebbe traccia e memoria, inoltre sempre nell'area in esame, nel raggio di un chilometro, persistono diversi abbeveratoi pubblici con caratteristiche e funzioni rurali, tutelati sempre, ope-legis dalla parte seconda del Codice dei Beni Culturali.

Figura 4 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alla pag. 4

Si sottolinea che, in merito alla distanza dell'aerogeneratore WTG04 con la Riserva Naturale Integrata "Macalube di Aragona", a seguito di ulteriore verifica vincolistica, non si evince alcuna interferenza con il sorvolo contestato, in quanto la distanza minima del sorvolo rispetto alla perimetrazione della Riserva Naturale è pari a 40 metri, dunque completamente esterno a tale perimetrazione. Si tratterebbe, in ogni caso, della sola proiezione della pala sull'area tutelata, per cui la probabilità di una reale e costante proiezione della pala sul perimetro del bene varierebbe al variare della direzione del vento e sarebbe comunque limitata ad un preciso e ristretto intervallo temporale.



Figura 5 - Rappresentazione del sorvolo relativo alla WTG04 rispetto alla perimetrazione della Riserva Naturale Integrata "Macalube di Aragona"



Figura 6 - Zoom relativo al sorvolo della WTG04 rispetto alla perimetrazione della Riserva Naturale Integrata "Macalube di Aragona"

Un'ulteriore osservazione, evidenza che:

inoltre, si rileva che l'impianto proposto altera la percezione visiva dalla bellissima visuale della Valle di Maccalube di Aragona che si gode dai Paesi vicini, quali Aragona e Joppolo Giancaxio e/o dalla Cattedrale di Agrigento, nonché dalle colline Raffadalesi, esso si sviluppa in maniera dirimpante in un'area dove è presente un reticolo di Regie Trazzere, che non possono essere cancellate, anzi le stesse andrebbero valorizzate, per esse, il piano Paesaggistico con l'art. 18 delle N.T.A. prevede che le stesse non debbono essere alterate con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità, dalle quali si godono altresì, visuali panoramiche, da dove è possibile ammirare il paesaggio agrario della valle di Maccalube di Aragona, caratterizzato dalle colture sopra indicate, risentirebbero notevolmente compromesso dell'impatto derivante dalla notevole presenza dell'impianto industriale, ma anche delle importanti opere di servizio a corredo dello stesso parco eolico, contribuendo a rendere lo stesso impianto di notevole impatto, alterando in maniera significativa le ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto, quindi il campo eolico, se realizzato, andrebbe ad alterare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali di quell'ambito, in particolare, il campo compromette il sito tutelato, nonché la struttura estetico-percettiva dei paesaggi Siciliani interessati dall'intervento in quanto risulta tra l'altro ricco di presenza di testimonianza della stratificazione insediativa (vedi Beni isolati sopra indicati).

Figura 7 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alla pag. 4

A tal riguardo si specifica che dall'analisi dell'intervisibilità riportata in forma dettagliata nell'elaborato "EO.ARG01.PD.RP.01" e rappresentata graficamente negli elaborati "EO.ARG01.PD.RP.05.1-2-3", si è dedotto che l'impatto visivo dell'impianto, grazie alla particolare morfologia collinare, e al numero contenuto di turbine, è ridotto ad un bacino visivo piuttosto limitato, e dagli studi effettuati non si sono rilevate particolari criticità dai punti di osservazione corrispondenti a ricettori sensibili individuati ai sensi del DM 10 settembre 2010, allegato 4 3.1., in particolare l'impianto non è visibile dai centri abitati di Aragona e Joppolo Giancaxio, né in alcun modo dalla Cattedrale di Agrigento e dal Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Inoltre, in riferimento alle interferenze di alcuni tratti del cavidotto con le Regie Trazzere si specifica che, trattandosi di opera interrata ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, all'art. 2, comma 1, lo stesso rientra negli interventi ed opere esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica. In ogni caso nell'elaborato "EO.ARG01.PD.RP.01" al Paragrafo 6.7, si è dimostrato, tramite rappresentazione fotografica, che i beni tutelati non saranno danneggiati in modo permanente dall'attività di scavo necessaria all'installazione del cavo interrato e del conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

In aggiunta, nel progetto è stato appurato che i tratti di Regie Trazzere interessati dal passaggio del cavidotto sono in parte asfaltati e in parte con fondo sterrato, in entrambi i casi si tratta comunque di Regie Trazzere che non presentano più i caratteri originari del percorso storico o un fondo lastricato, in quanto soggette a

continui cambiamenti dovuti al passaggio dei mezzi agricoli e/o al dilavamento e/o allo smottamento dei terreni. Nell'art. 18 delle NTA del Piano Paesaggistico sono definiti gli indirizzi generali e norme di attuazione per la viabilità storica. Al punto B) Norme di Attuazione, è definito *"Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità"*.

Sulla base di quanto descritto si è dimostrato che l'azione di interrimento del cavidotto non altera in maniera permanente, né modifica i tracciati storici *con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità*.

Rispetto, invece, alle due differenti osservazioni:

Inoltre nell'area in questione, dove si vorrebbe realizzare il campo Eolico, insistono diversi laghetti collinari di medie dimensioni, essi oltre che a fare parte integrante di quel paesaggio rurale di riferimento, garantiscono particolari condizioni ambientali, che in stretta associazione con la presenza di zone umide qual'è la riserva naturale di Macalube di Aragona, diventano di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, il suddetto campo eolico proposto, se fosse realizzato, con l'introduzione degli aerogeneratori di potenza nominale 7.2 MW, di diametro di rotore 162 m e di altezza al mozzo 119 m, con relative opere quali cabine elettriche, stazioni elettriche, etc., altererebbero significativamente l'equilibrio dinamico dei biotopi e quindi dei particolari condizioni ambientali del sito, risultando, pertanto, il sito in questione non più compatibile ad ospitare e/o essere di interesse per la avifauna stanziale e migratoria.

Figura 8 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alla pag. 4

La realizzazione dell'impianto eolico proposto in progetto, se realizzato, comporterebbe altresì, l'alterazione della continuità ecologica fondamentale al permanere della connessione tra aree protette e territorio adiacente, e nel merito della compatibilità paesaggistica connessa alla valutazione degli esiti percettivi dell'intervento, le previste pale eoliche, comprese tutte le infrastrutture determinano un significativo mutamento nella percezione del paesaggio in ragione dell'inserimento e di trasformazione del territorio con opere ed elementi molto impattanti e di artificialità con forte incidenza visiva non mitigabile, con un esito di forte detrimento dei valori e delle qualità paesaggistiche del territorio interessato.

Figura 9 - Estratto del parere prot. 2013 del 29/02/2024 alla pag. 5

Si fa presente che l'intervento, pur essendo vicino alla ZSC "Zona Speciale di Conservazione Macalube di Aragona (ITA040008)", non interferisce direttamente con essa né intercetta direttamente aree o corridoi ecologici individuati dalla Rete Ecologica Siciliana. Le Macalube di Aragona rappresentano una ZSC piuttosto isolata rispetto la Carta della Rete Ecologica Siciliana. La matrice territoriale maggiormente rappresentata nell'area è data dalle colture cerealicole estensive, contesto in cui si inseriscono anche gli aerogeneratori di progetto, mentre le aree che presentano un maggior livello di naturalità sono concentrate per lo più all'interno della perimetrazione della ZSC menzionata. Inoltre, dalla consultazione degli elaborati allegati al

Piano di Gestione “Complessi gessosi (Monte Conca)” ed in particolare alla Carta dei corridoi ecologici esterni alla ZSC “ITA050006 M. Conca” (Tavola 10B – redatta sulla base della Carta della Natura della Sicilia), si evince che le opere di progetto sono ubicate esternamente alle aree individuate come collegamento ecologico.

In virtù della presenza di seminativi estensivi le aree interessate si configurano come habitat a sfruttamento colturale estensivo che, come tali, possono essere usate dalle specie faunistiche presenti sul territorio legate ai sistemi cerealicoli zootecnici (calandra, calandrella) come aree per il foraggiamento o lo spostamento e non come aree per la nidificazione in quanto interessate regolarmente da interventi antropici.

Infine, gli interventi previsti per la realizzazione del cavidotto interrato in corrispondenza delle aree delineate dalla RES interesserà unicamente la viabilità stradale e comunale esistente e pertanto non saranno aperte nuove piste a discapito degli habitat naturali e seminaturali ivi presenti e quindi non si verificherà la frammentazione degli habitat e l'interruzione della connettività ecologica.

Quanto finora espresso è approfondito negli elaborati “EO.ARG01.PD.SIN.SIA.01” e “EO.ARG01.PD.SIN.SIA.02” allegati al progetto.

Roma, 21/03/2024

E-WAY GAMMA S.r.l.
Annalisa Manfredi
